SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 6 DICEMBRE 1967

(64ª seduta, in sede redigente)

Presidenza del Presidente FENOALTEA

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » **(1516) (Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . *Pag.* 838, 839, 840, 842, 843, 844, 845 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854 855, 857, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865
BERLINGIERI, *relatore* . 844, 846, 847, 850, 851, 852 854, 855, 857, 859, 862, 864, 865
CAROLI 844, 848, 852
LEONE . . . 839, 840, 841, 842, 848, 849, 850, 852
MARIS . . . 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854, 855 857, 858, 860, 861, 862, 863, 864, 865
MORVIDI 843, 845, 846, 848, 850
PAFUNDI 340, 851, 856, 859
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* 842, 843, 844 845, 846, 847, 848, 849, 851, 852, 853, 854 855, 856, 857, 859, 860, 861, 862, 864, 865
TESSITORI 839, 840, 844, 846, 849, 850 852, 854, 855, 856, 860
TOMASSINI 842, 848, 850
TOMASUCCI 855

SALUTO AL SENATORE GIOVANNI LEONE

PRESIDENTE 837
LEONE 838
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 838

La seduta è aperta alle ore 10,05.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Berlingieri, Caroli, Fenoaltea, Gramegna, Gullo, Kuntze, Leone, Magliano Giuseppe, Maris, Mongelli, Morvidi, Nicoletti, Pafundi, Pinna, Poët, Rendina, Sand, Tessitori, Tomassimi e Venturi.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Lami Starnuti e Sailis sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Morino e Forma.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

BERLINGIERI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Saluto al senatore Giovanni Leone

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vedo questa mattina fra noi il senatore a vita professor Giovanni Leone, che par-

tecipa per la prima volta ai lavori della Commissione.

Penso che le altissime cariche che egli ha ricoperto nel passato siano tanto presenti all'animo di ciascuno di noi da non avere bisogno di essere ricordate: mi piace però sottolineare in questa Aula — anche se presenti al nostro animo — i suoi altissimi meriti scientifici. Per merito suo precipuo infatti un ramo del diritto, il diritto processuale penale che più da vicino attiene alle libertà fondamentali del cittadino è assurto a nuova dignità e a nuova luce nella scienza giuridica nazionale.

Con questo animo sono certo di interpretare il sentimento unanime della Commissione rivolgendo al senatore Leone il più cordiale benvenuto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero associarmi alle parole di benvenuto testè espresse dall'onorevole Presidente, più che come rappresentante del Governo, direi a titolo personale.

Noi tutti abbiamo avuto maestro — se non la scuola evidentemente per difetto di età — il senatore Giovanni Leone: lo abbiamo avuto inoltre Presidente alla Camera dei deputati ammirandolo in questa sua funzione. Vorrei mettere in rilievo peraltro in questo momento — così come l'onorevole Presidente ha posto in evidenza i suoi meriti scientifici — il senso di umanità che egli sempre porta nella trattazione dei problemi giuridici; senso di umanità che, secondo me, costituisce una luce ed una guida che ci potrà essere utile anche in questa sede nell'affrontare argomenti di questo tipo.

Mi associo quindi, ripeto, con animo veramente lieto — in modo particolare per essere stato oggi presente al suo ingresso in questa Commissione — alle espressioni di benvenuto rivoltegli dall'onorevole Presidente.

L E O N E . Onorevole Presidente, voglio ringraziarla vivamente per le espressioni così generose e piene, direi, di affettuose esagerazioni che ha voluto usare nei miei confronti. Vorrei inoltre ringraziare anche l'onorevole Ministro per la sua adesione a queste espressioni di benvenuto.

Desidero dire in primo luogo che mi sento veramente onorato di appartenere al Senato della Repubblica e, oltre che onorato, veramente e vivamente partecipe di questa Commissione. L'onorevole Presidente ha voluto ricordare che io ho dato un certo impulso al diritto processuale penale: al riguardo posso dire che l'ho fatto con consapevolezza perchè ritengo che questo sia il ramo applicativo più interessante del diritto. Il diritto processuale penale — come ha poc'anzi rilevato l'onorevole Presidente — è infatti la garanzia fondamentale delle libertà del cittadino.

Sono certo che questa Commissione — nella quale proprio in questo momento si sta trattando una delle riforme più interessanti ed urgenti: quella penitenziaria — potrà recare — per quel poco di tempo che le resta in questa legislatura e, auguriamoci con le stesse persone, nella prossima — un contributo notevole a tutte quelle riforme della struttura giuridica che sono indispensabili e che devono procedere collateralmente alle riforme della struttura economica e sociale: potrà cioè uscire dalla Commissione giustizia un monito alla classe politica sulla necessità di non accantonare i problemi giuridici, che sono il presupposto essenziale per un effettivo progresso economico e sociale del Paese. Ai guasti ed agli errori di carattere economico e sociale si può infatti riparare in brevissimo tempo: ai guasti ed agli errori di un ordinamento giuridico superato ed arcaico non si può viceversa riparare in tempo in quanto il diritto è l'espressione più viva ed incisiva della vita morale, presupposto fondamentale — ripeto — per l'effettivo progresso di tutto il Paese!

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile » (1516)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento penitenziario e prevenzione della delinquenza minorile ».

Ricordo alla Commissione che nel corso della precedente discussione era stato accantonato l'articolo 111, nel tentativo di trovare una norma in virtù della quale le comunicazioni di taluni eventi previste dal suddetto articolo possono essere dirette anche alla famiglia naturale del detenuto o dell'internato.

Ora, all'articolo 111, di cui abbiamo dato lettura nella precedente seduta, è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo medesimo, un comma del seguente tenore:

« Le norme di cui ai commi precedenti sono applicate, in quanto possibile, anche nei confronti dei membri del nucleo familiare conviventi di fatto con il detenuto o con l'internato ».

Prima di dare la parola al senatore Maris, vorrei osservare che la formulazione dell'emendamento non consente, a mio avviso, di conseguire le finalità che i presentatori si propongono, poichè, se non vado errato, s'intende per nucleo familiare quello che, come tale, risulta dall'anagrafe; quindi la norma si potrebbe interpretare nel senso che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma possono essere applicate anche nei confronti dei membri del nucleo familiare, risultante dall'anagrafe, che in quel momento convivono con il detenuto o con l'internato.

M A R I S . Il signor Presidente ha ragione; per la fretta, purtroppo, è stato travisato il nostro pensiero.

Nel corso della precedente seduta, noi avevamo presentato due emendamenti, al primo e al secondo comma dell'articolo 111, attraverso i quali manifestavamo l'opportunità, anzi la necessità che la notizia dell'avvenuto ingresso del detenuto in un istituto penitenziario, della sua morte o grave infermità, fosse comunicata non solo alla moglie legittima dalla quale egli poteva vivere separato da circa venti anni, ma anche alla compagna con la quale era possibile che il detenuto convivesse da molti anni, avendo con ciò realizzato un nucleo familiare di fatto, una famiglia naturale che merita rispetto e riconoscimento sotto il profilo umano e sul piano sociale. Su questo principio, il Governo e gli altri colleghi si erano dichiarati d'accordo; senonchè la formulazione della norma appariva difettosa e non priva di pericoli sul piano pratico della sua attuazione. Mi rendo conto che anche quell'attuale, di cui il signor Presidente ha dato testè lettura, non è perfetta e si presta ad una dubbia interpretazione; penso che la si potrebbe modificare in questo senso: « Le norme di cui ai commi precedenti sono applicate, in quanto possibile... » — ci permettiamo di insistere su questo inciso, per non rendere estremamente rigida la norma e per non mettere in difficoltà l'autorità chiamata ad applicarla — « anche nei confronti dei membri del nucleo familiare di fatto del detenuto o dell'internato ».

L E O N E . Sono d'accordo sullo spirito di questa proposta; mi sembra, però, che la formulazione sia estremamente difficile perchè, anche quando parliamo di « nucleo familiare di fatto », affermiamo un concetto pericoloso e vago, che non trova riconoscimento sul piano giuridico. Preferirei, allora, adottare l'espressione: « a qualunque altra persona da lui destinata ».

P R E S I D E N T E . Nella precedente seduta il Governo aveva osservato, giustamente a mio avviso, che ciò potrebbe dare luogo ad una diramazione delle notizie anche a persone alle quali, nell'interesse della giustizia, sarebbe bene non partecipare le notizie medesime.

L E O N E . D'accordo; d'altra parte però, tramite i familiari la notizia arriva ugualmente al complice.

T E S S I T O R I . Dal momento che si è d'accordo sullo spirito della proposta, penso che bisognerebbe essere precisi e usare senz'altro l'espressione « convivente *more uxorio* ».

L E O N E . C'è la difficoltà dell'accertamento. Fino a quando si tratta della fami-

glia legittima, l'accertamento, sia pure frettosolamente, si può effettuare.

T E S S I T O R I . La difficoltà di accertamento può presentarsi anche nei confronti delle altre persone cui fa riferimento l'articolo 111; essa però non deve precludere la possibilità di trovare una formula che definisca esattamente il pensiero di chi propone l'emendamento.

È il caso di riferire, a mo' di esempio, il fatto recente, che tutti forse conoscete, di quel tale sportivo di Torino morto per un investimento dopo una partita, il quale conviveva con una donna. Costei, che aveva vissuto per lungo tempo *more uxorio*, in perfetta armonia, col deceduto, non aveva alcun titolo — è stato osservato dalla stampa — per avanzare una richiesta di risarcimento di danni.

Ora, nel caso specifico, penso anch'io che bisogna limitare la cerchia delle persone contemplate da questa norma, ma che sia preferibile, per tradurre esattamente lo spirito di chi propone l'emendamento, dire: « colei che convive *more uxorio* ».

P A F U N D I . Mi sembra che dobbiamo rispettare gli istituti giuridici. Ora, dicendo « nucleo familiare di fatto », già si viene a turbare il concetto di nucleo familiare; dicendo « convivente *more uxorio* » significa — mi consenta questo rilievo, senatore Tessitori — legittimare uno stato che non trova riconoscimento sul piano giuridico. Bisognerebbe, allora, parlare di « conviventi », senza qualificare la categoria.

M A R I S . Ritorniamo allora alla formulazione originaria, quella che avevamo proposto nella precedente seduta.

Io vorrei dire, in sostanza, che il principio deve essere applicato non soltanto nei confronti di colei che conviveva, diciamo pure *more uxorio*, col detenuto, ma anche del figlio naturale o della persona che viene eletta, per libera scelta, come compagno, come amico del detenuto medesimo e che costituisce il nucleo dei suoi affetti. Sulla base di tale concetto, si potrebbe perciò adottare la seguente formulazione: « Le norme di cui ai commi precedenti sono applicate, in quanto possibile, anche nei confronti delle persone con le quali il detenuto o l'internato conviveva prima dell'inizio della detenzione o dell'internamento ».

Noi rispecchiamo così una situazione puramente di fatto; le difficoltà pratiche che può incontrare il direttore del carcere, ai fini dell'identificazione preventiva delle persone che convivevano col detenuto o con l'internato, è superata dall'inciso « in quanto possibile »; concediamo alla norma una certa elasticità, non addebitando al direttore una responsabilità grave ove non la possa applicare, ma diamo la traccia di un comportamento, il che può essere utile.

P A F U N D I . Quando si dice « prima dell'inizio della detenzione o dell'internamento » c'è il pericolo che la notizia arrivi al complice. Bisognerebbe, quindi, far riferimento alle persone con le quali il detenuto o l'internato conviveva prima del reato.

P R E S I D E N T E . Secondo la formulazione testè indicata dal senatore Maris, l'emendamento suonerebbe così:

« Le norme di cui ai commi precedenti sono applicate, in quanto possibile, anche nei confronti delle persone con le quali il detenuto o l'internato conviveva prima della detenzione o dell'internamento ».

L E O N E . C'è il problema di fondo che resta sempre aperto e che, a mio avviso, rende la norma inoperante.

Dobbiamo innanzitutto considerare che si tratta di una norma la quale non è accompagnata da una sanzione — d'altronde non la si potrebbe aggravare con una sanzione — e tutti sappiamo che in Italia, quando non è prevista una pena di decadenza, di interdizione o altro, la disposizione di legge è destinata a non avere efficacia. Per di più, qui diciamo « per quanto possibile », e la nostra esperienza c'insegna che anche le norme giuridiche, là dove nei Codici troviamo « per quanto possibile », non vengono applicate.

Ma a prescindere da ciò, rimane aperto, come dicevo, il problema di fondo e cioè: l'autorità carceraria che ha l'obbligo, sia pure semplicemente professionale, di comunicare all'esterno queste notizie, ha il diritto di indagare se esistono o meno le condizioni di legittimità previste dall'articolo 111? A mio avviso ha il diritto, anzi il dovere di farlo. Se il detenuto dice: avvertite mia moglie — l'autorità deve, per lo meno sommariamente, accertare se si tratta della moglie o della complice. Ora, quando parlate di « convivente », quale strumento d'indagine esiste? Io penso, perciò, che bisogna essere più aperti contemplando, oltre i prossimi congiunti del detenuto, almeno una persona da lui designata. Tenendo conto della preoccupazione del Governo, forse si potrebbe aggiungere: « a meno che non si ritenga che questa informazione possa essere diretta al complice ».

M A R I S . È già previsto, in caso di decesso o di grave infermità fisica o psichica di un detenuto o di un internato, che la notizia debba essere data ai prossimi congiunti o alle persone da lui indicate. È importante, però, anche il caso di decesso o di grave infermità delle persone con cui il detenuto o l'internato conviveva; c'è un problema di flusso e riflusso di notizie, cioè al detenuto deve essere comunicata la notizia della morte o della grave malattia di coloro con i quali aveva costituito un nucleo familiare di fatto, e viceversa.

L E O N E . A mio parere è più facile risolvere il problema per il secondo comma, in quanto si potrebbe dire « a persone da lui indicate ».

M A R I S . È già previsto questo, ma vale soltanto per la notizia della morte o della grave malattia del detenuto, non per quanto attiene al decesso o alla grave malattia delle persone con cui conviveva.

L E O N E . Possiamo dire: « ...devono essere informati del decesso o della grave infermità dei loro congiunti o di qualunque altra persona » Perchè dobbiamo parlare di « conviventi »? Può essere morto un amico e desideriamo farlo sapere al detenuto; è una notizia che viene portata dall'esterno.

M A R I S . Ma deve essere data tempestivamente. Lo spirito, in sostanza, è quello di mantenere i legami tra il detenuto e il mondo in cui viveva.

L E O N E . Qui si dice: « analogamente i detenuti e gli internati devono essere tempestivamente informati del decesso o della grave infermità dei loro congiunti ». Si potrebbe aggiungere: « e di qualsiasi altra persona ». Praticamente, qualsiasi informazione, anche se si tratta dell'amico, del conoscente, che dall'esterno viene portata al direttore, questi ha il dovere di comunicarla al detenuto.

Il problema più importante si pone per il primo comma, cioè il comunicare allo esterno la notizia dell'avvenuto ingresso di un detenuto in un istituto penitenziario. Ora, fino a quando si tratta della famiglia legittima, dei prossimi congiunti, è possibile dare questa informazione — e debbo dire che questo è uno degli aspetti più umani del disegno di legge, perchè conosciamo la situazione incresciosa di molti detenuti che, dopo tre giorni, vengono ricercati dai rispettivi familiari negli obitori —, perchè sappiamo chi sono e il controllo, ai fini della legittimità della informazione medesima, lo eseguirà il direttore del carcere. Ma per le altre persone, non possiamo formulare la categoria, perchè dovremmo parlare di figlio naturale, di convivente *more uxorio* — la quale rispecchia una situazione di fatto, che non trova però riconoscimento sul piano giuridico —, e così via.

Per concludere, allora, i casi sono due: o ci atteniamo alla formulazione attuale — ma io sarei favorevole ad un ampliamento —, oppure ammettiamo che il detenuto deve essere posto in grado di informare del suo ingresso in un istituto penitenziario, oltre i prossimi congiunti, qualunque altra persona. E in tal caso si può fare richiamo al Codice di procedura pe-

nale per quanto concerne le riserve previste in sede istruttoria. Adotterei, cioè, una formulazione che non definisca la categoria, ma la libertà del detenuto di informare del suo ingresso in un istituto penitenziario qualunque persona — e qui stabilirei un limite numerico: almeno una persona — oltre i prossimi congiunti, a meno che, in relazione alla detta persona, il giudice non ponga una preclusione in rapporto alle esigenze istruttorie.

P R E S I D E N T E . Non sarebbe opportuno accantonare l'articolo 111?

L E O N E . È alquanto difficile formulare un articolo di legge e il Parlamento non ha una attrezzatura tecnica a questo scopo, nel senso che non dispone di un corpo di funzionari ai quali, una volta dichiaratici d'accordo su un principio, possiamo dare l'incarico di formulare la norma. Penso che potremmo pregare l'onorevole Ministro di far predisporre dagli uffici tecnici del suo Ministero che sono particolarmente attrezzati, una formulazione che tenga conto delle esigenze prospettate nel corso di questa discussione, e di presentarla in Commissione alla prossima seduta.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo su questa procedura che è stata indicata dal senatore Leone e che è stata già seguita in altre occasioni.

Vorrei soltanto ricordare a me stesso che era stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento, la cui formulazione risultava un po' contraddittoria, o quanto meno ambigua, in quanto, parlando di « nucleo familiare », si sarebbe potuto supporre un riferimento ai membri del nucleo familiare legittimo che, oltre ai prossimi congiunti, convivevano con il detenuto.

M A R I S . Causa dell'errore erano le parole « di fatto » che dovevano essere collocate prima!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questa ipotesi è stata respinta. Se ho capito bene, mi sembra che in sostanza qui si voglia allargare la cerchia delle persone dalle quali debbono essere ricevute o comunicate notizie di eventi importanti contemplati dall'articolo 111, estendendola da coloro che sono legati ai detenuti da vincoli riconosciuti dal diritto civile a quelli che, invece, possono aver realizzato col detenuto medesimo una situazione semplicemente di fatto: quindi, convivente *more uxorio,* figli naturali e via dicendo.

Credo che sia questo il concetto principale. È stato ulteriormente precisato che, mentre per il secondo comma il problema è meno complesso e quindi superabile, in quanto limitato nella sua portata per quanto concerne il numero delle persone ed in relazione anche alla minore pericolosità delle comunicazioni abusive, rimane invece aperto il problema del primo comma. Fare sapere alle persone che vivono al di fuori che un loro congiunto, parente o amico, si trova in stato di detenzione è una cosa veramente difficile. I casi sono due: o rendiamo inoperante la norma attraverso l'inciso « per quanto possibile », oppure metteremo il direttore del carcere in una difficoltà enorme. Questi, infatti, oltre l'indicazione che gli dà il detenuto — dal momento che vogliamo allargare il concetto della comunicazione — come fa a sapere quali sono i suoi parenti naturali o gli amici?

Mi sono permesso di fare questa disquisizione per arrivare alla conclusione che, se ho ben capito, il problema importante è quello relativo al primo comma, per cui, forse, dovremo fare riferimento all'indicazione fornita dal detenuto. Questo è il punto di partenza. Il detenuto dice: fatemi il favore di avvertire tizio, caio, sempronio...; poi ci sarà il limite nell'esecuzione di questo invito, e quindi « ove questo non arrechi... ».

Se siamo d'accordo in questo senso, io darò l'incarico agli uffici tecnici del Ministero di predisporre una formulazione che tenga conto delle esigenze prospettate nel corso di questa discussione.

T O M A S S I N I . Qui si dice: « I detenuti e gli internati sono posti in grado... ».

Vorrei sapere l'esatto significato di questa espressione, perchè se si tratta di un diritto che i detenuti e gli internati hanno, non vedo perchè essi debbano essere posti dall'Autorità del carcere in grado di esercitare tale diritto e non possano, invece, esercitarlo direttamente.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma con quale mezzo?

M O R V I D I . Forse si potrebbe dire: « .... debbono essere posti in grado... ».

P R E S I D E N T E . Se il senatore Tomassini intende proporre un emendamento lo formuli e lo presenti al più presto, in modo che possiamo tenerne conto in sede di esame dell'articolo.

Resta allora inteso che la discussione dell'articolo 111 è rinviata alla prossima seduta, per consentire agli uffici tecnici del Ministero di predisporre una formulazione secondo le esigenze qui prospettate.

Passiamo ora all'esame dell'articolo 112, di cui do lettura:

Art. 112.
(*Modalità dei reclami*)

I detenuti e gli internati, oltre i reclami al magistrato di sorveglianza, possono presentare reclami orali o scritti al direttore dell'istituto, agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e alle autorità giudiziarie in visita all'istituto.

Possono, inoltre, inviare reclami in busta chiusa al Capo dello Stato, al Ministro per la grazia e giustizia, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e alle autorità giudiziarie.

Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento, tendente a sostituire il primo e il secondo comma con il seguente:

« I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali e scritti anche in busta chiusa al magistrato di sorveglianza, al direttore dell'istituto, agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto, al Capo dello Stato e al Ministro per la grazia e la giustizia ».

M A R I S . In effetti con il nostro emendamento la sostanza rimane immutata, come appare evidente dalla lettura del testo dell'emendamento. La prima modificazione che abbiamo ritenuto di introdurre prevede semplicemente che i reclami in busta chiusa non siano limitati al Capo dello Stato, al Ministro di grazia e giustizia, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e alle autorità giudiziarie — come stabilito nel testo governativo — ma siano estesi anche al magistrato di sorveglianza, al direttore dell'istituto e agli ispettori.

Il detenuto può avere interesse ad un contatto diretto con il direttore dell'istituto e che il suo reclamo, che deve passare per le mani della guardia, non sia da questa o da altri conosciuto. Si potrebbe obiettare che il detenuto ha sempre la possibilità di mettersi a rapporto ed esporre a voce il caso che lo interessa: mi pare però che l'obiezione non sia tale da escludere l'opportunità di consentire il reclamo in busta chiusa perchè è evidente che il reclamo scritto permette all'interessato di esprimersi con maggiore pacatezza e con maggiori particolari. Per lo stesso motivo sembra giusto che il detenuto sia messo in grado di corrispondere e di reclamare per iscritto in busta chiusa anche con gli ispettori e con il magistrato di sorveglianza.

In altre parole, l'emendamento da noi proposto tende a far sì che ogni reclamo che può essere presentato oralmente o per iscritto possa essere inviato anche in busta chiusa, con tutta segretezza.

La seconda modificazione tende a consentire che il reclamo in busta chiusa sia presentato anche alle autorità in visita allo istituto. A noi sembra giusto che il detenuto, trovandosi a contatto con il medico provinciale che — come stabilito dall'articolo 79 da noi approvato — deve svolgere negli istituti una visita periodica, saltuaria, da ripetersi nel corso dell'anno, possa pre-

sentargli un reclamo oralmente o per iscritto, anche in busta chiusa.

In relazione a queste due sostanziali modificazioni si è ritenuto opportuno fondere i due commi per dare loro una veste tecnicamente migliore.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Per quanto mi riguarda sono d'accordo soltanto in parte sull'emendamento presentato dai senatori Maris e Kuntze. Dico questo perchè, mentre sono favorevole alla prima delle due modificazioni da esso introdotte — anche se riterrei più congruo dire « reclami orali o scritti » anzichè « reclami orali e scritti » —, mi dichiaro contrario a che i reclami in questione possano essere presentati a tutte le autorità in visita.

T E S S I T O R I . Se non sbaglio lo spirito dell'emendamento dei senatori Maris e Kuntze per quanto si riferisce a questa seconda parte è quello di ammettere la possibilità di presentare reclami in busta chiusa al medico provinciale in visita all'istituto. Sarebbe forse sufficiente in tal caso aggiungere « al medico provinciale ».

M A R I S . Non ho niente in contrario ad accogliere il suggerimento del senatore Tessitori.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono anche io favorevole a questa dizione. Per tutto il resto — come ho già detto — sono senz'altro d'accordo. Debbo dire peraltro che non mi è ben chiara la distinzione tra i due commi prevista nel testo governativo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. La disposizione più importante è quella contenuta nel secondo comma. Il primo comma infatti si riferisce — se così si può dire — ai reclami di ordinaria amministrazione, mentre il secondo prevede quei reclami che richiedono una particolare segretezza, nei quali talvolta vengono denunziati casi anche nell'interesse dello Stato. Di recente, ad esempio, ci sono pervenute in tal modo dal carcere di Siracusa informazioni relative alla vita interna dell'istituto che ci sono state molto utili.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. In conclusione mi dichiaro favorevole allo emendamento proposto a condizione che le parole « reclami orali e scritti » vengano modificate in « reclami orali o scritti » e che la dizione « alle autorità in visita all'istituto » venga sostituita dall'altra « alle autorità giudiziarie e al medico provinciale (o alle autorità giudiziarie e sanitarie) in visita all'istituto ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ritengo preferibile la dizione « alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto ».

M A R I S . Sono d'accordo su questa formulazione.

P R E S I D E N T E . In tal modo però anche le autorità giudiziarie, alle quali sarà possibile presentare reclami, verrebbero limitate a quelle che sono in visita all'istituto.

M A R I S . Non si tratta di un equivoco. È appunto questo che noi intendiamo.

C A R O L I . Desidero far presente che secondo la formulazione alla quale siamo pervenuti sembra quasi che l'espressione « in busta chiusa » si riferisca anche ai reclami orali e non soltanto a quelli scritti.

P R E S I D E N T E . È evidente, senatore Caroli, che quella espressione può intendersi riferita soltanto ai reclami scritti e non vi sia quindi alcuna possibilità di confusione.

R E A L E . *Ministro di grazia e giustizia*. Mi dichiaro d'accordo sull'ultima formulazione dell'emendamento in discussione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dai senatori Ma-

ris e Kuntze tendente a sostituire i primi due commi dell'articolo con un solo comma che, in seguito ai suggerimenti avanzati nel corso della discussione risulta così formulato:

« I detenuti e gli internati possono presentare reclami orali o scritti, anche in busta chiusa:

al magistrato di sorveglianza;

al direttore dell'Istituto;

agli ispettori;

al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto;

al Capo dello Stato e

al Ministro per la grazia e la giustizia ».

(*È approvato*).

M O R V I D I . Prima di procedere alla votazione dell'articolo vorrei esprimere un mio dubbio sull'ultimo comma dell'articolo stesso. A mio avviso, infatti, tale comma o è una ripetizione del primo o, se non lo è, può rischiare di diventare, per così dire, una presa in giro. Esso recita « Il detenuto o l'internato che intende proporre un reclamo può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto », il che evidentemente sta a significare che si tratta di un reclamo orale.

P R E S I D E N T E . Il comma intende eliminare quei reclami su materie particolari, che possono essere risolti con un semplice colloquio con il direttore dello istituto.

M O R V I D I . Nel comma è previsto che i detenuti possono presentare al direttore dell'istituto reclami orali o scritti: nel terzo ed ultimo comma è inoltre detto che il detenuto o l'internato può chiedere di essere sentito dal direttore dell'istituto. Ora, se un detenuto può presentare un reclamo orale al direttore evidentemente deve essere da questi comunque sentito.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Questo terzo comma sta a significare che se un detenuto e costretto a fare un reclamo, ad esempio, al Ministro di grazia e giustizia può comunicarlo preventivamente al direttore dell'istituto. A me pare pertanto che si tratti di una disposizione forse superflua, ma certamente non errata.

P R E S I D E N T E . Ritengo che il chiarimento del rappresentante del Governo sia stato del tutto soddisfacente. Il detenuto infatti in quel caso preannuncia al direttore dell'istituto un reclamo ad altre autorità circa un fatto, un evento, uno stato di cose esistente all'interno dell'istituto stesso: se il direttore, per avventura, dietro segnalazione orale del detenuto, eliminerà l'inconveniente non vi sarà più bisogno del reclamo.

M O R V I D I . Ho compreso perfettamente il significato del chiarimento dell'onorevole Ministro. A me pare però che se il detenuto chiede al direttore di essere sentito per proporre un reclamo e questo non vuole sentirlo, sia del tutto inutile prevedere tale possibilità. Io ritengo invece che il direttore, in tal caso, dovrebbe comunque sentirlo.

M A R I S . Evidentemente il fatto di poter chiedere postula l'obbligo da parte del direttore di ricevere il detenuto e di sentirlo.

M O R V I D I . Non dimentichiamo, però, onorevoli colleghi, che ci troviamo all'interno di un istituto di detenzione e di pena! Sono del parere pertanto che sia opportuno aggiungere alla fine del comma il seguente periodo: « Il direttore dell'istituto è tenuto ad ascoltarlo »; presento quindi un emendamento in tal senso.

P R E S I D E N T E . A mio avviso, sarebbe forse preferibile aggiungere dopo la parola « istituto » le altre « e in tal caso deve essere inteso ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Debbo dire, per la verità, che sarei molto esitante ad accogliere un emendamento del genere. Il diritto di reclamare non viene infatti eliminato, in quanto il detenuto è sempre in grado di rivolgersi al Ministro, al Capo dello Stato e così via. In un certo senso si può dire che la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 112 è stata introdotta nell'interesse pubblico; il detenuto, prima di fare un reclamo, può avvertire il direttore dell'istituto: se questi per ipotesi non è disposto a sentirlo potrà sempre presentare il reclamo direttamente.

T E S S I T O R I . In sostanza si tratta solo di una facoltà del detenuto!

M A R I S . Io penso che la norma non possa essere intesa nel senso che il detenuto ha una facoltà, che può esercitare senza che corrisponda ad essa un obbligo di comportamento da parte del direttore: altrimenti sarebbe del tutto inutile. Ogni norma è posta perchè realizzi una situazione, perchè prefiguri qualcosa. Ora, il detenuto ha sempre la facoltà di porsi a rapporto dal direttore: pertanto se noi stabiliamo che il detenuto può preventivamente, prima cioè di presentare un reclamo, chiedere di essere sentito dal direttore, stabiliamo implicitamente che il direttore lo deve comunque sentire.

Questa, a mio avviso, è l'interpretazione corretta della disposizioni di cui trattasi: qualsiasi altra interpretazione sarebbe evidentemente una interpretazione abnorme.

M O R V I D I . Non mi pare che questo obbligo da parte del direttore possa ritenersi implicito nella norma.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Condivido pienamente le argomentazioni addotte dal senatore Maris.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Mi dichiaro contrario all'emendamento proposto dal senatore Morvidi perchè — come ha già rilevato l'onorevole Ministro — il detenuto, nel caso in cui il direttore respinga la sua richiesta di esser sentito, potrà sempre presentare il reclamo orale o scritto alle autorità previste nel comma precedente.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Desidero aggiungere che sono contrario all'emendamento in questione anche per una ragione di sistematica. Se introducessimo infatti soltanto in questo caso la formula proposta dal senatore Morvidi, senza averla prevista in tanti altri casi analoghi, si potrebbe pensare che le facoltà in quei casi considerate siano puramente teoriche.

M O R V I D I . Ritiro allora l'emendamento presentato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 112 quale risulta con l'emendamento precedentemente approvato.

(*E approvato*).

Art. 113.

(*Punizioni disciplinari*)

Le punizioni disciplinari non possono essere corporali e consistono in:

1) richiamo verbale del direttore;

2) ammonizione, rivolta dal direttore, alla presenza di appartenenti al personale e di un gruppo di detenuti o internati;

3) esclusione da attività ricreative e sportive per non più di trenta giorni;

4) isolamento durante la permanenza all'aria aperta per non più di dieci giorni;

5) isolamento in cella per non più di quaranta giorni per gli uomini, per non più di venti giorni per le donne e per non più di dieci giorni per i minorenni.

La punizione dell'isolamento in cella non può essere eseguita senza la certificazione scritta, rilasciata dal sanitario, che il soggetto può sopportarla. Il sanitario deve visitare almeno una volta al giorno il soggetto durante l'isolamento in cella. I locali desti-

nati a detta punizione debbono essere sufficientemente illuminati ed aereati e, comunque, possedere i necessari requisiti igienici.

L'esecuzione dell'isolamento in cella è sospesa nei confronti delle donne gestanti, delle puerpere fino a sei mesi e delle allattanti fino ad un anno.

I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente ad aggiungere, al n 3) del primo comma, dopo le parole « ricreative » le altre « non educative », ed a sopprimere le parole « e sportive ».

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, le punizioni debbono incidere, a nostro avviso, su quelle manifestazioni della vita fisica e spirituale del detenuto che non attengono ad una necessità ed utilità di benessere fisico e di progresso morale; tant'è che oggi vediamo escluse quelle punizioni disciplinari che un tempo erano previste. Oggi non si toglie più la carne e nemmeno la frutta, se c'è, perchè il detenuto deve ricevere ogni giorno ciò che gli è necessario per conservare la sua integrità fisica; non lo si isola più in un ambiente malsano, umido, sotterraneo senza luce e senza aria, perchè deve poter respirare e così via.

Credo, parimenti, che non si possano infliggere punizioni che colpiscano le sfere fisiche, del sentimento, della personalità morale che devono essere invece tutelate. Mi richiamo all'articolo 63, nel quale abbiamo stabilito che negli istituti sono organizzate attività culturali e ricreative, con letture, conferenze, audizioni radiofoniche, concerti, proiezioni cinematografiche e televisive, nonchè attività sportive. Tali attività — abbiamo detto — debbono avere quale fine l'elevazione morale, l'istruzione, lo svago o il benessere fisico. Ora, a me sembra che il detenuto possa essere escluso, per punizione, dalle attività il cui fine è soltanto la ricreazione dell'individuo, ma non da quelle attività organizzate ai fini della sua elevazione morale, come ad esempio la lettura, le conferenze, alcune audizioni radiofoniche, che possono costituire un mezzo di correzione del detenuto medesimo.

P R E S I D E N T E . Nel suo emendamento lei propone di includere tra coteste attività anche quelle sportive.

M A R I S . Evidentemente!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono contrario all'emendamento proposto. Il richiamo all'articolo 63, che ha fatto testè il senatore Maris, mi sembra che non sia del tutto appropriato, perchè la formulazione del suddetto articolo è alquanto generica e si riferisce non soltanto alle attività culturali, ma anche alle ricreative. Soltanto queste ultime sono state incluse tra le attività previste dal n. 3 dell'articolo 113, ai fini delle sanzioni disciplinari da adottare nei confronti dei detenuti. Non si parla di attività culturali, quindi ritengo che da questo punto di vista l'aspirazione, diciamo, del senatore Maris venga soddisfatta.

Per quanto concerne, poi, la esclusione da attività sportive, credo che in fondo la punizione sia molto opportuna. Non sono, queste, le attività che incidono sulla idoneità fisica; d'altronde, la sanzione è sempre limitata ad un breve periodo di tempo, che non va oltre i 30 giorni, e credo che non abbia a soffrirne la idoneità fisica del detenuto.

M A R I S . Ritiro l'emendamento se vi è l'assicurazione che la formulazione del numero 3) dell'articolo 113 va intesa in senso restrittivo, cioè escludendo le attività culturali dalla categoria delle attività ricreative, che vengono qui considerate ai fini delle punizioni disciplinari.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Non vi è dubbio, mi sembra, che le attività culturali e quelle ricreative facciano parte di due categorie diverse. D'altra parte, l'aggiunta delle parole « non educative », oltre a tradire il concetto da cui è partito il senatore Maris, creerebbe un inconveniente perchè, non potendo formulare una casistica di tutte le attività ricreative, ricreative-educative, ricreative-non educative, il giudizio resterebbe affidato al direttore.

Per queste considerazioni, io vorrei pregare il senatore Maris di ritirare l'emendamento aggiuntivo; la stessa preghiera, ovviamente, debbo rivolgere al proponente per quanto concerne la soppressione delle parole « e sportive », per le ragioni che ha esposto il relatore.

M A R I S . Dopo questi chiarimenti, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . È stato presentato, al secondo comma dell'articolo 113, un emendamento dai senatori Maris e Kuntze, tendente a sostituire le parole: « I locali destinati a detta punizione debbono essere sufficientemente illuminati ed areati e, comunque, possedere i necessari requisiti igienici », con le seguenti: « I locali destinati a detta punizione debbono possedere i requisiti igienici necessari e ricevere direttamente luce ed aria sufficienti per una vita salubre ».

È stato poi presentato dal senatore Poët un emendamento tendente a sopprimere la parola « comunque ». È chiaro che questo emendamento è legato alla sorte del precedente.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo presentato l'emendamento, di cui è stata data testè lettura, perchè ci preoccupa la formulazione del testo governativo, il quale dice che i locali destinati alla punizione debbono essere sufficientemente illuminati ed areati.

Sappiamo che oggi la tecnica consente, attraverso condotte, che possono attraversare i locali e scendere anche in profondità, di fornire aria sufficiente ad un ambiente che si trovi lontano dalla luce del sole. E sappiamo parimenti che quando si parla di illuminazione ci si può riferire benissimo all'illuminazione artificiale.

Per queste considerazioni non ci tranquillizza nemmeno l'ultima parte del secondo comma dell'articolo 113 — anzi è quella che maggiormente ci preoccupa —, là dove si dice « e, comunque, possedere i necessari requisiti igienici », perchè proprio quel « comunque » ci fa presupporre che, ove non vi siano aria e luce dirette, si possa provvedere in altra maniera.

A noi sembra, perciò, opportuno specificare che i locali destinati alla punizione debbono in ogni caso, per necessità psico-fisiche, essere sufficientemente areati ed illuminati, non con mezzi meccanici, ma attraverso il contatto diretto con l'aria e la luce del sole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Vorei proporre una fomulazione che risolve, a mio avviso, tutti i problemi e cioè: « I locali destinati a detta punizione debbono essere sufficientemente e direttamente illuminati ed areati e possedere i necessari requisiti igienici ».

M A R I S . Sono d'accordo.

C A R O L I . Mi sembra che oggi queste preoccupazioni non abbiano ragior d'essere, quando sappiamo che un terzo della popolazione di Londra vive nel sottosuolo.

T O M A S S I N I . Perchè dobbiamo imitare il « sottosuolo » di Londra e non le cose belle che vi sono in quella città?

M O R V I D I . Abbiamo visitato i nostri istituti penitenziari e dobbiamo dire che due, certamente, sono qualcosa di meraviglioso!

L E O N E . Io sarei del parere di ridurre la formulazione a questo concetto: « possedere i requisiti igienici necessari »; premesso che si tratta di norme puramente precettive nel senso che non c'è il diritto soggettivo del detenuto e l'obbligo da parte della pubblica Amministrazione, per cui certi progressi si potranno avere piuttosto dietro la spinta del Parlamento che non sulla base di queste norme. Dobbiamo, allora, avere la fiducia che l'Amministrazione assicuri, al massimo i requisiti igienici sotto il controllo dell'opinione pubblica, sotto la spinta del Parlamento e delle altre forze che possono orientare il Governo.

Quando diciamo « sufficientemente areati... », escludiamo *a priori* che domani, con

il progredire della tecnica, si possa realizzare il massimo dal punto di vista igienico. Oggi si tratta di condurre, a stento, l'aria in un sottosuolo; ma domani, in questo secolo così sconcertante e prodigioso, si potranno realizzare delle misure igieniche che allo stato non siamo in grado di prevedere. Noi non possiamo imprigionare la realtà in queste norme, ma dobbiamo porre soltanto il problema della esigenza di assicurare le migliori condizioni igieniche alla cella di isolamento; e questo appartiene alla sensibilità dell'Amministrazione e anche al controllo dell'opinione pubblica.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei osservare che, come al solito, l'intervento del senatore Leone ha ampliato la materia, perchè stiamo parlando degli attributi di una cella di isolamento, la quale appartiene sia ad un carcere quale può essere quello di Rebibbia, sia al « Regina Coeli » — ma forse l'esempio non è appropriato, perchè ho potuto constatare che al Regina Coeli si sta ora molto bene —. Qui, però, si pone questo problema specifico: in un determinato carcere, dove facciamo espiare l'isolamento? È evidente che c'è un limite generale: se quel carcere non avesse, per ipotesi, nessuna cella illuminata, tanto meno potrebbe avere, fornita di luce, quella di isolamento. Si tratta, quindi, di un problema di rapporto della cella di isolamento rispetto alle altre celle.

Ora, se la Commissione è d'accordo, io potrei condividere la impostazione del senatore Leone, a condizione però che nella formulazione « possedere i necessari requisiti igienici » si debba considerare assorbito tutto il problema, quindi anche quanto concerne la luce e l'aria.

M A R I S . Accetto la formulazione proposta dall'onorevole Ministro, per cui verrebbe inserito l'avverbio « direttamente » e soppresso l'avverbio « comunque ».

Non ritengo che possiamo ridurre la formulazione soltanto alle parole « necessari requisiti igienici ». In questo caso infatti non si tratta solo di vita fisica, ma anche di un rapporto psicologico fra l'isolato ed il mondo esterno: l'aria e la luce respirata e vista direttamente non danno al detenuto l'impressione di essere tagliato fuori dal mondo, ma rappresentano un filo che lo congiunge ancora con l'esterno. Tutto ciò ha un grande valore psicologico, che conosce bene chi è stato isolato in una cella per lungo tempo.

Mi permetto pertanto di insistere — al livello storico in cui viviamo — per una formulazione che, anche sul piano di una difesa della psicologia del detenuto isolato, consenta ad esso di mantenere un sia pur tenue e soggettivo collegamento con il mondo esterno. E mi pare che questo sia assicurato adeguatamente dalla formulazione proposta dall'onorevole Ministro.

P R E S I D E N T E . Tale formulazione suonerebbe come segue: « I locali destinati a detta punizione debbono essere sufficientemente e direttamente illuminati ed areati e possedere i necessari requisiti igienici ».

L E O N E . A mio avviso, sarebbe opportuno capovolgere il periodo e dire « debbono possedere i necessari requisiti igienici ed essere, comunque, sufficientemente e direttamente illuminati ed areati ». Questa formulazione mi sembra preferibile se lo spirito dell'emendamento del senatore Maris è che siano assicurate la diretta illuminazione ed areazione, ma oltre o accanto a queste anche i necessari requisiti igienici, cioè le ulteriori garanzie igieniche. In altre parole, la sufficiente e diretta illuminazione e areazione sono il minimo che deve essere comunque assicurato.

P R E S I D E N T E . La parola « comunque » ha però un significato limitativo.

L E O N E . Non mi sembra. Capovolgendo la frase il testo cambia completamente e la parola « comunque » va riferita alle parole « sufficientemente e direttamente illuminati ed areati ».

T E S S I T O R I . Sono dell'opinione che non sia pratico introdurre tante formu-

lazioni di carattere generico che in futuro si potrebbero prestare ad interpretazioni varie e a reclami continui, ma che sia opportuno stabilire una formula unica la cui applicazione sia lasciata alla discrezionalità dell'autorità preposta. A mio avviso, infatti, si deve necessariamente partire da un presupposto di fiducia perchè altrimenti bisognerebbe scendere ad infiniti particolari, disegnare addirittura un progetto, stabilire il volume dei locali e così via.

M O R V I D I . Ma la legge parte sempre da un presupposto di sfiducia, perchè altrimenti non ve ne sarebbe bisogno!

T E S S I T O R I . Questo non è affatto vero!

Pertanto, se si parte da un presupposto di buona fede è necessario fidarsi dell'autorità che dovrà dare applicazione alla legge. In particolare l'applicazione delle norme che stiamo discutendo è affidata all'autorità amministrativa Ora, quando tale norma afferma che le celle di isolamento debbono possedere i necessari requisiti igienici non vi è alcun dubbio che tale disposizione verrà applicata: evidentemente vi sarà il medico delle carceri o l'autorità che presiede che controlleranno l'effettiva sussistenza di tali requisiti.

Se invece si vorranno dare ulteriori precisazioni sarà necessario disporre qualcosa di analogo a quello che è stato stabilito con le varie leggi, dalla cosiddetta legge Tupini in poi, relative all'edilizia economica in cui vengono fissati i metri quadrati da utilizzare, il volume delle stanze e via dicendo. È bene tenere presente peraltro che tali legge hanno delle finalità del tutto diverse da quella che stiamo discutendo per cui, in conclusione, ritengo che sia opportuno ritornare alla primitiva proposta avanzata dal senatore Leone senza introdurre nè la parola « direttamente » nè l'altra « comunque » nella formulazione relativa alla luce e all'aria.

T O M A S S I N I . Ma il concetto di condizioni igieniche non implica quello della luce e dell'aria!

B E R L I N G I E R I , *relatore*. L'onorevole Ministro ha proposto una formulazione della seconda parte del secondo comma dell'articolo, correttiva, direi, e più precisa di quella del senatore Maris, che quest'ultimo ha accettato. Essendo io stesso favorevole alla proposta del Ministro, mi pare che si potrebbe senz'altro metterla ai voti.

T E S S I T O R I . Ma vi è una proposta dal senatore Leone.

P R E S I D E N T E Il senatore Leone avrebbe proposto un emendamento (lo leglo prima di dare la parola al proponente perchè possa correggermi) tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 113, le parole: « I locali destinati a detta punizione debbono essere sufficientemente illuminati ed areati e, comunque, possedere i necessari requisiti igienici » con le altre: « I locali destinati a detta punizione debbono possedere i necessari requisiti igienici ed essere sufficientemente e direttamente illuminati ed areati ».

L E O N E . Vorrei spiegare qual è stata l'evoluzione logica del mio pensiero.

In un primo momento (è esatto quanto dice il relatore) avevo sostenuto essere sufficiente che i locali possedessero i necessari requisiti igienici. Si spiega perchè si è detto: « sufficienti requisiti... ». Dobbiamo guardare alla situazione attuale. Il rilievo del Ministro riguarda le future costruzioni, ma ora si tratta di adeguare i vecchi stabilimenti e si deve avere un parametro concreto: il più immediato è quello dell'illuminazione diretta. A questo si ricollega il rilievo del senatore Maris· dal punto di vista psicologico, nella segregazione la possibilità di vedere il cielo attraverso le sbarre ha un grandissimo valore, se non educativo per lo meno dal punto di vista di non avvilire la personalità dal detenuto. Poichè mi è parso che la precisazione che fossero sufficienti i necessari requisiti igienici dovesse essere superata, allora ho pensato che si potesse stabilire come primo principio il possesso dei necessari requisiti igienici e poi (espellendo dal complesso dei re-

quisiti un'esigenza particolare) quello della illuminazione diretta e sufficiente.

Ho chiesto la parola appunto per spiegare perchè da una posizione più radicale di eliminazione di metà del comma sia passato alla posizione di utilizzare il comma stesso capovolgendo le sue due parti.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Accolgo la proposta del senatore Leone.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Accetto anch'io la proposta.

M A R I S . Sono anch'io d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Leone, tendente a sostituire, nel secondo comma dell'articolo 113, le parole: « I locali destinati a detta punizione debbono essere sufficientemente illuminati ed areati e, comunque, possedere i necessari requisiti igienici » con le altre: « I locali destinati a detta punizione debbono possedere i necessari requisiti igienici ed essere sufficientemente e direttamente illuminati ed areati ».

(*È approvato*).

L'emendamento presentato dal senatore Poët deve ritenersi assorbito

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 113 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 114.

(*Autorità competenti ad infliggere le punizioni*)

La punizione dell'isolamento in cella per una durata superiore a cinque giorni è inflitta dal consiglio di disciplina; le altre punizioni sono inflitte dal direttore.

Quando sia stata commessa una infrazione punibile con l'isolamento in cella superiore ai cinque giorni, il direttore può disporre provvisoriamente l'isolamento, convocando entro le 24 ore il consiglio di disciplina. In assenza del direttore l'isolamento provvisorio può essere disposto dall'impiegato o dal militare del Corpo degli agenti di custodia più elevato in grado.

Dai senatori Maris e Kuntze sono stati presentati a questo articolo un emendamento tendente a sopprimere nel primo comma le parole: « per una durata superiore a cinque giorni » ed un emendamento tendente a sopprimere nel secondo comma le parole: « superiore ai cinque giorni ».

M A R I S . Le punizioni disciplinari previste dall'articolo 113 sono affidate al direttore del carcere ad eccezione (secondo quanto stabilisce l'articolo 114 nel testo proposto dal Governo) dell'isolamento in cella, che è disposto dal Consiglio di disciplina soltanto quando supera i cinque giorni.

A me pare che non sia opportuno questo criterio, perchè l'isolamento in cella rappresenta un salto di qualità nella gamma delle punizioni. Se è giusto riservare al direttore il richiamo verbale, l'ammonizione rivolta alla presenza di appartenenti al personale o a detenuti o internati, l'esclusione da attività ricreative e sportive, l'isolamento durante la permanenza all'aria aperta, eccetera, non è giusto riservare al solo direttore la più qualificata e qualificante punizione dell'isolamento in cella. Perchè l'isolamento in cella incide veramente in profondo nell'animo e nel fisico del detenuto.

P A F U N D I . Si tratta di una mansione di fiducia.

M A R I S . Se noi stabiliamo che la punizione fino a cinque giorni è inflitta dal direttore, praticamente annulliamo la norma. Quando sono congrui cinque giorni e quando sono congrui sette? Veramente, non è mai possibile stabilirlo. Siamo in un campo dove non esiste un metro sicuro ed una giurisprudenza consolidata.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ma qui non si tratta di una questione di competenza; la questione è che la possibilità d'intervento per il direttore si ferma all'isolamento di cinque giorni.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Il senatore Maris esprime questo concetto, che la punizione dell'isolamento in cella, per uno, due, cinque o sette giorni, deve essere comunque affidata al Consiglio di disciplina. Secondo quello che ho capito, si arriverebbe a questa stranezza, di un giudizio *ex post*.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il problema di cui alla mia interruzione non l'ho posto per combattere la proposta, ma un argomento. Diceva il senatore Maris: come si fa a stabilire quando debbano essere cinque o quando sette giorni? La competenza varierebbe secondo la durata della punizione. Ma qui non vi è un problema di competenza, vi è un problema di facoltà. Fino a 5 giorni la punizione è inflitta dal direttore; se il direttore ritiene che il detenuto debba essere soggetto ad una punizione maggiore, dovrà convocare il Consiglio di disciplina.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Ma allora il giudizio lo dà in ogni caso il direttore.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Comunque, io vorrei soltanto osservare questo. In materia debbo riferirmi all'esperienza come mi viene indicata dai miei uffici, che sono contrari, e aggiungere una considerazione mia personale. Questa pena costituisce prima di tutto una misura di sicurezza; l'isolamento, infatti, si infligge quasi sempre per evitare certi danni che potrebbero derivare dalla vita comune, eccetera. Ora, se riteniamo che la punizione non possa essere inflitta senza la convocazione del Consiglio di disciplina, togliamo la possibilità di un'immediata applicazione di questa misura.

M A R I S . Questa possibilità è prevista nell'ultima parte dell'articolo 114.

C A R O L I . Ma l'emendamento soppressivo riguarda anche la seconda parte dell'articolo.

M A R I S . Ma si lascia anche alla guardia di custodia la possibilità di disporre l'isolamento.

P R E S I D E N T E . I due emendamenti possono sussistere, distintamente uno dall'altro.

L E O N E . Poichè l'emendamento è duplice, mi sentirei di approvare il primo se si approva il secondo, altrimenti rimane valido quanto osservava il Ministro.

P R E S I D E N T E . Insiste, senatore Maris, sul primo emendamento?

M A R I S . Insisto.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustibia*. Ho fatto le mie osservazioni. Comunque, chiederei che i due emendamenti fossero votati insieme.

T E S S I T O R I . Dichiaro che voterò a favore di ambedue gli emendamenti, sembrando a me che la formula del testo governativo sia più che bastevole, più che ragionevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Ho detto che parto dalla preoccupazione che vi ho espresso, per la quale mi rimetto alla volontà della Commissione. Pongo comunque la condizione della votazione simultanea dei due emendamenti.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono d'accordo sulla condizione posta dal Governo e mi rimetto alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti congiuntamente gli emendamenti proposti dai senatori Maris e Kuntze, tendenti a sopprimere rispettivamente nel primo e nel secondo comma dell'articolo 114, le parole: « per una durata superiore a cinque giorni » e « superiore ai cinque giorni », per i quali il Governo ed il relatore si rimettono alla Commissione.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'articolo 114 con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 115.

(*Consiglio di disciplina*)

In ciascun istituto il Consiglio di disciplina è composto dal direttore o da un impiegato da lui delegato, con funzioni di presidente, dal sanitario e dal cappellano.

Negli istituti per minorenni il Consiglio di disciplina è integrato da due esperti dei problemi dell'età evolutiva, designati dal Ministero.

A questo articolo i senatori Maris e Kuntze presentano un emendamento tendente a sostituire, nel primo comma, le parole: « da un impiegato da lui delegato » con le altre: « in caso di suo legittimo impedimento, dall'impiegato più elevato in grado ».

M A R I S . Noi riteniamo che la valutazione del Consiglio di disciplina sia l'espressione di una funzione altamente responsabile. Ecco perchè pensiamo che il direttore, quando non sia legittimamente impedito, debba essere in prima persona presente nel Consiglio di disciplina. La formulazione del testo del Governo apre la possibilità ad una delega permanente da parte del direttore ad un qualsiasi impiegato. Riteniamo perciò che, in caso di sua legittima assenza, il direttore debba essere sostituito dall'impiegato più elevato in grado.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo.

M A R I S . Vorrei manifestare un dubbio. Il secondo comma dell'articolo non è secondo lei, signor Ministro, legato alla parte minorile della prevenzione?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si tratta solo degli istituti di pena. Non si tratta della parte minorile della prevenzione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dai senatori Maris e Kuntze, del quale ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 115 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 116.

(*Visite a familiari*)

Nel caso di imminente pericolo di vita del coniuge, del figlio o del genitore, ai condannati può essere concesso, dal magistrato di sorveglianza, il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, il congiunto.

Analogo permesso può essere concesso dall'Autorità giudiziaria agli imputati.

Penso che l'articolo 116 debba essere accantonato, perchè strettamente connesso con l'articolo 111.

Poichè non si fanno osservazioni, l'articolo si intende accantonato.

Art. 117.

(*Nascite, matrimoni, decessi*)

Per le nascite, i matrimoni e le morti avvenute negli istituti di prevenzione e di pena, nei relativi atti di stato civile non si fa menzione dell'istituto.

In caso di decesso di un detenuto o di un internato la direzione dell'istituto deve dare immediata notizia all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero.

La salma, dopo l'eventuale riscontro diagnostico di cui all'articolo 34 del regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, è messa immediatamente a disposizione dei familiari che ne facciano richiesta.

I senatori Maris e Kuntze presentano due emendamenti di carattere formale.

Il primo tende a sostituire il primo comma dell'articolo 117 con il seguente:

« Negli atti di stato civile relativi ai matrimoni celebrati e alle nascite e morti avvenuti in istituti di prevenzione e di pena non si fa menzione dell'istituto ».

M A R I S . È un emendamento puramente formale Ci sembra non felice la formulazione del testo governativo e proponiamo di sostituirla con quella testè letta.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono d'accordo.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Accetto la proposta.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 117 presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

Il secondo emendamento tende a sostituire, nel secondo comma, le parole: « In caso di » con le altre: « Del ». Con questo emendamento, il secondo comma inizierebbe così: « Del decesso di un detenuto o di un internato la direzione dell'istituto deve dare immediata notizia, eccetera ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Questo emendamento è meno comprensibile del primo.

T E S S I T O R I . Sarebbe forse preferibile, accettando l'emendamento, invertire le due parti del periodo, cioè: « La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato. . . ».

P R E S I D E N T E . È d'accordo il senatore Maris sul suggerimento del senatore Tessitori?

M A R I S Sì, sono d'accordo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Accetto anche io l'emendamento così formulato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dai senatori Maris e Kuntze, tendente a sostituire, in accoglimento del suggerimento del senatore Tessitori, il secondo comma dell'articolo 117 con il seguente:

« La direzione dell'istituto deve dare immediata notizia del decesso di un detenuto o di un internato all'Autorità giudiziaria del luogo, a quella da cui il soggetto dipendeva e al Ministero ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 117 quale risulta con gli emendamenti approvati.

(*E approvato*).

Art. 118.

(*Trasferimenti*)

I trasferimenti dei detenuti e degli internati adulti vengono eseguiti rispettivamente dal personale dell'Arma dei carabinieri e dal Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con le modalità stabilite dalle leggi e dai regolamenti e, se trattasi di donne, con la eventuale assistenza di personale femminile.

I trasferimenti dei minorenni vengono eseguiti a cura del personale addetto agli istituti dipendenti dalle direzioni distrettuali o alle sezioni per minorenni esistenti presso gli istituti per adulti. In tali casi può essere richiesto l'ausilio del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, del Corpo di polizia femminile o dell'Arma dei carabinieri.

Nell'esecuzione dei trasferimenti sono adottate le opportune cautele per proteggere i soggetti dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonchè per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi.

Nei casi indicati dai regolamenti è consentito l'uso di abiti civili.

A quest'articolo i senatori Maris e Kuntze propongono un emendamento tendente a sopprimere, nel primo comma, la parola: « eventuale ».

M A R I S . Noi riteniamo che l'assistenza di personale femminile nel caso di trasferimento di donne debba essere sempre prevista.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Qui si tratta del problema dell'esecuzione del trasferimento. Esso è affidato al personale dell'Arma dei carabinieri e al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Proprio la mancanza di questa misura ha determinato la fuga di un famoso bandito in Corsica.

Ora, vi è una difficoltà pratica ad utilizzare sempre, quando si tratta del trasferimento di donne, personale femminile, in quanto tale personale comincia ad entrare adesso nella Pubblica sicurezza ed è in numero limitato. Capisco che la parola « eventuale » faccia pensare che tale personale sia da utilizzare proprio quando non se ne può fare a meno. Ma io penso che si dovrebbe utilizzare quando è possibile. D'altra parte, non possiamo ammettere che il trasferimento avvenga con la sola presenza di personale di custodia femminile.

M A R I S . Non si tratta di questo. È questione di assistenza. Il trasferimento viene eseguito dai carabinieri o dalle guardie di pubblica sicurezza. Nel caso del trasferimento di una donna, questa può avere delle necessità che richiedono l'assistenza di un'altra donna.

Quest'assistenza può essere prestata da una suora, da una guardiana qualsiasi. Io dico cioè: l'assistenza ad una donna detenuta che viene trasferita deve essere data da un'altra donna, non può essere data da un carabiniere o da una guardia di Pubblica sicurezza.

P R E S I D E N T E . Così come è formulato, l'emendamento urterebbe contro difficoltà pratiche. Sembrerebbe che si tratti di personale organicamente addetto a quel servizio.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non disponendo di questo personale, non si potrebbe effettuare il trasferimento. Questo è il punto.

T O M A S U C C I . Il Ministro osserva che, parlandosi di « personale femminile » sembra che debba trattarsi di personale di ruolo e che, non disponendo di questo personale, non si potrebbe effettuare il trasferimento. Noi proponiamo che si estenda il concetto, nel senso che il direttore possa chiamare anche persone non per loro funzione addette all'assistenza delle carcerate. Nel caso in questione, una suora o altro elemento femminile. Mi rendo conto che non è facile trovare una formulazione, ma il concetto è questo.

B E R L I N G I E R I . Si dovrebbe dire: « con l'eventuale assistenza di un'addetta ».

T E S S I T O R I . Il collega Maris ha chiarito la portata della modifica, nel senso che nel trasferimento, oltre al carabiniere o alla guardia di pubblica sicurezza, debba esservi anche, sempre, una donna.

M A R I S . Esatto, una donna alla quale la detenuta possa rivolgersi per chiedere l'assistenza di cui può aver bisogno e che il carabiniere o la guardia di pubblica sicurezza non possono darle. Non è che il trasferimento debba essere operato da donne.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io ho rilevato l'opportunità di riflettere sulle difficoltà pratiche che possono derivare dalla norma.

P R E S I D E N T E . Si potrebbe dire: « personale dello stesso sesso ».

T O M A S U C C I . Quando parlavo genericamente di una donna, intendevo fissare questo concetto. Premesso che l'espressione « personale » possa significare tecni-

camente quel personale addetto per sua funzione all'assistenza, poichè il Ministro dice che non avremmo la possibilità di reperire il personale adatto, allora estendiamo il concetto. Si tratta di trovare una formula atta a chiarire il significato del concetto.

T E S S I T O R I . Io non sono contrario a questo emendamento. Sono favorevole a che il trasferimento delle detenute avvenga in modo che le detenute medesime abbiano accanto a sè una donna. Ora, mi pare che il problema sia soltanto di carattere pratico. Se il Ministro dice che lo supera, a noi non resta altro che approvare.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io non ho detto che lo supero. Ho detto: il problema diventa meno grave una volta che abbiamo precisato che si tratta di una assistenza e non dell'esecuzione del trasferimento. Però qui vi è una questione di carattere pratico. O la dizione « personale femminile » viene intesa nel senso di personale del carcere, e noi potremmo non avere personale femminile disponibile (una donna in un carcere femminile c'è sempre, solo che non possiamo toglierla da dove sta per far accompagnare la detenuta che viene trasferita), oppure si dice: una donna qualunque o personale dello stesso sesso, come dice il Presidente; ma allora, che cosa si fa? Si va a chiamare una donna e le si chiede di accompagnare la detenuta? Nè possiamo riferirci a categorie che non sono legate con l'Amministrazione, perchè non possiamo pensare, ad esempio, di andare in un convento a chiedere di una suora. Ecco, la difficoltà è quella di individuare se esistono dipendenti dell'Amministrazione in numero sufficiente, in modo da poterne utilizzare immediatamente alcune per l'assistenza alle detenute trasferite.

T E S S I T O R I . Io ho compreso esattamente qual è la portata dell'emendamento proposto dai colleghi Maris e Kuntze. Cioè: il trasferimento delle donne detenute non può farsi se non c'è anche l'assistenza di una donna La presenza della donna deve essere sempre assicurata, per cui verrebbe ad essere eliminato il principio dell'eventualità. E qui sorge il problema pratico, come osservava testè il Ministro; cioè, l'« eventuale » non può non rimanere, data la situazione attuale. Infatti, la dizione « personale femminile » può essere considerata sotto due aspetti. Uno può essere quello lessicale. « Personale femminile » non significa certo, secondo il vocabolario: dipendenti da una Amministrazione, inquadrate in un'organizzazione; significa persone che fanno parte del sesso femminile. Questa è un'interpretazione Ma l'interpretazione che si deve dare, trovando questa dizione in un testo legislativo, è un'altra. È evidente che, nel contesto del primo comma dell'articolo, quando si parla di personale femminile ci si riferisce a personale facente parte dell'Amministrazione dello Stato.

Vorrei quindi pregare il collega Maris di tener presente questa situazione. La tendenza, il desiderio di tutti, compresa l'Amministrazione, e di avere un personale femminile dipendente dallo Stato sufficiente per poter sempre fare accompagnare le detenute trasferite da un'altra donna. Ma nella pratica ciò non è possibile. Pertanto, bisogna che rimanga l'inciso « eventuale », che tutt'al più potrebbe sostituirsi con « se è possibile », « nei limiti delle possibilità ».

In questo senso concluderei, fissando, come spirito nostro, la tendenza a far sì che si estenda a tutti i trasferimenti di detenute l'assistenza femminile. Ma al momento attuale ciò non è possibile. Ecco la ragione dell'eventualità prevista nel comma.

P A F U N D I . Condivido perfettamente quanto dice il senatore Tessitori. Non è esatto che la parola « eventuale » sia vuota di senso, perchè con essa si afferma un principio, e cioè che nel trasferimento vi deve essere l'assistenza femminile Questo ha già un grande valore come indicazione. Si provvederà poi ad attuare il principio, a misura che ci sarà la disponibilità. Certamente qui ci si riferisce a personale addetto agli istituti di pena.

In conclusione: l'affermazione del principio ha una sua utilità teorica e pratica. Per

ciò io sarei del parere che l'« eventuale » debba rimanere.

M A R I S . Mi rendo conto, onorevoli colleghi, delle ragioni addotte, che sono di carattere pratico, poichè sul principio siamo d'accordo.

Normalmente, il criterio delle difficoltà pratiche che scaturiscono dalla situazione vigente, come limite alla produzione di norme giuridiche, non sarebbe un criterio accettabile. Comunque, viviamo in questo tempo, in questa società: dobbiamo tener conto della situazione. Per cui non insisto nella soppressione dell'aggettivo « eventuale ». Chiedo però che esso sia almeno sostituito da un altro aggettivo o da un'espressione che renda più chiara la nostra preferenza per un'assistenza femminile nel caso di trasferimento di detenute. Penso che si potrebbe usare la dizione « preferibilmente ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sarebbe forse meglio dire: « ogni volta che ciò sia possibile ».

M A R I S . Accetto il suggerimento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti la modificazione, concordata tra il ministro Reale ed il senatore Maris, tendente a sostituire, nel primo comma, la parola: « eventuale » con le altre: « ogni volta che ciò sia possibile ».

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 118 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 119.

(*Dimissione*)

La dimissione dei detenuti e degli internati è eseguita senza indugio dalla direzione dell'istituto in base ad ordine scritto della competente Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.

Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione e, quando sia possibile, almeno tre mesi prima, al consiglio di aiuto sociale del luogo in cui ha sede l'istituto ed a quello del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali.

Il direttore deve informare anticipatamente della dimissione il magistrato di sorveglianza nonchè l'autorità di pubblica sicurezza quando il soggetto deve essere sottoposto a misura di sicurezza.

La direzione dell'istituto, all'atto della dimissione, rilascia al soggetto, che abbia dato sicure prove di riadattamento alla vita sociale, un attestato di esse, con notizie circa la condotta tenuta e l'eventuale qualificazione professionale conseguita.

I soggetti, che ne siano privi, vengono provvisti di un corredo di vestiario civile.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento tendente a sostituire il secondo comma con un altro del seguente tenore: « Il direttore dell'istituto dà notizia della dimissione e, quando sia possibile, almeno tre mesi prima, al Consiglio di aiuto sociale e al Centro di servizio sociale del luogo in cui ha sede l'Istituto ed a quelli del luogo dove il soggetto intende stabilire la sua residenza, comunicando tutti i dati necessari per gli opportuni interventi assistenziali ».

M A R I S . Abbiamo ritenuto opportuno proporre questo emendamento che prevede oltre il Consiglio di aiuto sociale anche il Centro di servizio sociale perchè essendo previsti sia l'uno che l'altro nel successivo titolo VII « Servizio e Assistenza sociale » ci sembra giusto che entrambi siano considerati anche in questo articolo.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Non ho nulla in contrario ad accettare tale emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia* Anche io sono d'accordo sulla sua opportunità.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 119 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

CAPO II.

Semilibertà, licenze e liberazione anticipata

Art.120.

(*Regime di semilibertà*)

Il regime di semilibertà consiste nella concessione di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative o istruttive.

I detenuti ammessi al regime di semiliberta sono destinati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari; indossano abiti civili.

L'ammissione al regime di semilibertà è disposta dal magistrato di sorveglianza, su proposta del direttore, in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento e al fine di favorire il graduale reinserimento dei soggetti nella società.

Al regime di semilibertà possono essere ammessi i condannati a pena detentiva per un tempo superiore a tre anni e i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario.

Se la pena detentiva è inferiore ai cinque anni l'ammissione al regime di semilibertà può avvenire negli ultimi sei mesi dell'esecuzione; se la pena detentiva è superiore ai cinque anni ma inferiore ai dieci l'ammissione può avvenire negli ultimi dodici mesi; se la pena detentiva è superiore ai dieci anni l'ammissione può avvenire negli ultimi diciotto mesi.

Non può essere ammesso al regime di semilibertà il condannato che, dopo l'esecuzione della pena, debba essere sottoposto ad una misura di sicurezza detentiva.

Il direttore dell'istituto stabilisce le modalità di esecuzione e controlla direttamente o per mezzo del servizio sociale il comportamento del soggetto, riferendone periodicamente al magistrato di sorveglianza.

Il beneficio può essere, in ogni tempo, revocato dal magistrato di sorveglianza.

L'ammesso al regime di semilibertà che rimane assente dall'istituto, senza giustificato motivo, per non più di tre ore oltre il termine stabilito per il rientro, è punito in via disciplinare e può essere proposto per la revoca del beneficio.

Se l'assenza si protrae per un tempo maggiore il condannato è punibile a norma della prima parte dell'articolo 385 del codice penale ed è applicabile la disposizione dell'ultima parte dello stesso articolo

La denuncia per il delitto di cui al comma precedente importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento tendente a sostituire, nel quinto comma, le parole « sei mesi », « dodici mesi », « diciotto mesi » con le altre « dodici mesi », « ventiquattro mesi », « trentasei mesi ».

M A R I S . A questo punto si apre una tematica più impegnata, sulla quale desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Come è noto, è in atto un processo dottrinario che tende ad amministrativizzare la pena, per trasformarla da un corrispettivo del delitto compiuto in una misura di sicurezza rivolta al recupero del reo. Tutti noi sappiamo, anzi, che in alcuni Paesi non si stabilisce neppure la sua entità ma la si comprende fra un minimo ed un massimo, che hanno una grande latitudine, dopo di che il comportamento nel carcere del detenuto, la pratica dimostrazione dell'opera da lui compiuta faticosamente e volontariamente per reinserirsi nella società possono consentire la sua liberazione anche dopo un minimo di espiazione.

A me pare che, se vogliamo che le norme che stiamo discutendo si collochino nel

solco più attuale della dottrina criminologica del trattamento terapeutico del detenuto, dobbiamo mostrare maggiore coerenza con i concetti contenuti in questo articolo, dando all'autorità amministrativa una più ampia possibilità di discrezionalmente intervenire nel regime di semilibertà.

Ora, poichè nell'articolo in esame non si stabilisce che il regime di semilibertà debba necessariamente iniziare 6 mesi, 12 mesi e 18 mesi prima dello spirare della condanna, ma si assegna un potere discrezionale all'autorità amministrativa, per cui tale regime di semilibertà « può » iniziare nei termini sopra citati, mi sembra che sia opportuno consentire che l'ammissione ad esso possa avvenire, se possibile, ancora prima. Naturalmente l'autorità preposta potrà sempre ritardarne l'inizio anche fino agli ultimi mesi di detenzione. Ritengo che non vi sia nulla di male nello stabilire che il regime di semilibertà possa avere inizio anche 12 mesi prima dello spirare della pena del condannato a meno di cinque anni, anche 18 mesi prima dello spirare della pena del condannato a meno di dieci anni e anche 24 mesi prima dello spirare della pena del condannato ad oltre dieci anni poichè — ripeto — tale regime potrà, a discrezione dell'autorità amministrativa, iniziare anche soltanto negli ultimi tre o quattro mesi di espiazione.

In definitiva — essendo noi nell'anno di grazia 1967 — onde realizzare uno strumento moderno e positivo, sono del parere che tutta la materia relativa al regime di semilibertà, delle licenze, della liberazione anticipata debba senz'altro tenere conto di tutto quanto è stato studiato e fatto, nel corso degli ultimi anni, ai fini del recupero del reo, in ordine alla pena e alle misure di sicurezza anche nei Paesi più progrediti del nostro sotto questo punto di vista.

P A F U N D I . Indubbiamente siamo tutti convinti che quelli della semilibertà, delle licenze e della liberazione anticipata siano istituti che vanno guardati con molta simpatia in quanto rispondenti alla esigenza della pubblica coscienza di contribuire a rieducare il reo. In proposito peraltro è necessario tenere presente che si tratta di primi esperimenti: pertanto — senza seguire l'esempio di altri Paesi che hanno mentalità, stato di civiltà, stato di educazione sociale e remore diversi dai nostri — ritengo inopportuno ridurre i termini previsti dal quinto comma dell'articolo in esame prima di conoscerne i risultati pratici.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono perfettamente d'accordo con i concetti manifestati dal senatore Pafundi.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il senatore Maris ha notato certamente che l'introduzione del regime della semilibertà costituisce una parte qualificante di questo disegno di legge: con esso facciamo evidentemente un notevole passo innanzi praticamente capovolgendo, per così dire, certi concetti ormai cristallizzati nella vita italiana. Sarebbe quindi opportuno che questo istituto fosse sperimentato e messo al vaglio, soprattutto per quanto si riferisce alla sua applicazione in Italia: i termini qui posti peraltro — vorrei rassicurarlo al riguardo — non sono nati da una concezione per così dire restrittiva dell'istituto stesso (coloro che li hanno elaborati infatti sono partiti da un presupposto di massima liberalità, associandosi a quella visione della pena che tende a favorire il reinserimento del reo nella società poc'anzi richiamata dall'onorevole senatore Maris), ma piuttosto sono stati stabiliti con riferimento alle esperimentazioni condotte in materia di semilibertà in altri Paesi europei.

Pertanto, mentre aderisco al concetto fondamentale che ispira l'emendamento in questione, che del resto è contenuto anche nella proposta originaria del provvedimento, a questo spirito cioè di libertà e di speranza per il recupero del detenuto, sarei invece contrario a ridurre, almeno per questo primo periodo, i termini stabiliti.

Ora, è indubbiamente vero quanto ha rilevato poco fa il senatore Maris — bisogna farsi carico di questa sua osservazione — che cioè si tratta di una possibilità e

non di un qualcosa di categorico, ma è anche vero che soprattutto in Italia, è sempre molto difficile resistere a pressioni anche di carattere umano che potrebbero forzare tale principio, per cui ritengo che sarebbe molto pericoloso ampliarne la latitudine oltre i limiti consigliati dalla prudenza.

P R E S I D E N T E . Insiste, senatore Maris?

M A R I S . Sono in una situazione imbarazzante Non vorrei che la mia insistenza determinasse un voto contrario, che potrebbe essere frainteso. Poichè lo spirito è accettato e condiviso, preferisco ritirare l'emendamento, essendo convinto che si potrà eventualmente tornare sull'argomento.

P R E S I D E N T E . La ringrazio, senatore Maris.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche io la ringrazio.

P R E S I D E N T E . Al settimo comma i senatori Maris e Kuntze propongono un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole: « modalità di esecuzione » le altre: « in conformità del regolamento ».

Poichè nessuno domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

All'ottavo comma, il senatore Poët propone di sostituire le parole: « Il beneficio » con le altre: « Il regime di semilibertà ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono favorevole all'emendamento.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Sono anche io favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, pongo ai voti l'emendamento sostitutivo proposto dal senatore Poët all'ottavo comma.

(*È approvato*).

Al nono comma i senatori Maris e Kuntze propongono un emendamento tendente a sostituire le parole: « del beneficio » con le altre: « della concessione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo pongo ai voti.

(*E approvato*).

Al decimo comma i senatori Maris e Kuntze propongono un emendamento soppressivo del comma stesso.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che il penultimo comma dell'articolo 120 sia assolutamente inutile, perchè l'articolo 385 del Codice penale non è soppresso; per cui se l'assenza del soggetto ammesso a regime di semilibertà si prolunga oltre i termini previsti, automaticamente può essere applicato, se ne ricorrono anche gli estremi ideologici, l'articolo 385. Non è necessario che lo ricordiamo esplicitamente.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Qui praticamente si dice che, oltre la questione del provvedimento disciplinare di cui al comma precedente, è salva la norma del Codice penale.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Vorrei osservare, senatore Maris, che qua la discussione diventa puramente formale.

Gli uffici avevano pensato che lei volesse sopprimere la norma per questa ragione: perchè si vuole colpire costoro oltre che con la sanzione disciplinare, anche con la pena?

In effetti, qui si tratta di evasione. Il concetto di evasione è legato a questa tradizione: uno che scappa dal carcere. Poichè qui si tratta di un individuo che già è fuori, dobbiamo dire: se non torna, è considerato evasore. Mi pare che non dovrebbero esservi difficoltà da parte sua, senatore Maris, a lasciare il testo così com'è.

M A R I S . Noi abbiamo inteso che l'articolo 385 non è soppresso. È come per la diserzione.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Però la questione può essere discussa.

P R E S I D E N T E . Insiste, senatore Maris?

M A R I S . No, ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . L'emendamento successivo presentato dai senatori Maris e Kuntze, tendente a sostituire nell'undicesimo comma le parole: « di cui al comma precedente » con le altre: « di cui all'articolo 385 del Codice penale » deve intendersi precluso, essendo stato ritirato quello presentato al decimo comma.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 120 con gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Art. 121.

(*Licenza al condannato ammesso al regime di semilibertà*)

Al condannato ammesso al regime di semilibertà il magistrato di sorveglienza, su proposta del direttore dell'istituto, può concedere una o più licenze, a titolo di premio, di durata non superiore nel complesso a giorni trenta.

Durante la licenza il condannato è sottoposto al regime della libertà vigilata.

Se il condannato, durante la licenza, trasgredisce agli obblighi imposti, il magistrato di sorveglianza revoca la licenza, indipendentemente dalla revoca dell'ammissione al regime di semilibertà prevista dall'ottavo comma dell'articolo precedente.

Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto sono applicabili le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo precedente.

I senatori Maris e Kuntze propongono di sostituire, al primo comma, le parole: « giorni trenta » con le altre: « un dodicesimo del periodo di tempo di semilibertà concessogli ».

M A R I S . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . I senatori Maris e Kuntze hanno presentato un emendamento tendente a sostituire il testo dell'ultimo comma con il seguente:

« Al condannato che, allo scadere della licenza o dopo la revoca di essa, non rientra in istituto è applicabile la disposizione di cui al comma nono dell'articolo precedente ».

Poichè questo emendamento è connesso con l'emendamento soppressivo del decimo comma dell'articolo 120, che è stato ritirato dai proponenti, la votazione su di esso deve intendersi preclusa.

Non facendosi altre osservazioni, metto ai voti l'articolo 121 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 122.

(*Licenze per i sottoposti a misure di sicurezza detentive*)

Ai sottoposti a misure di sicurezza detentive può essere concessa una licenza di sei mesi nel periodo immediatamente precedente alla scadenza fissata per il riesame di pericolosità.

Ai sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola, della casa di lavoro e del riformatorio giudiziario può essere concessa, per gravi esigenze personali o familiari, una licenza di durata non superiore a giorni quindici; ai predetti può essere concessa un licenza di durata non superiore a giorni trenta, una volta all'anno, al fine di favorirne il riadattamento sociale.

Le licenze sono concesse dal magistrato di sorveglianza.

Durante la licenza i soggetti sono in stato di libertà vigilata.

Se nel corso della licenza l'internato commette un reato o contravviene agli obblighi impostigli con la libertà vigilata il magistrato di sorveglianza revoca la licenza.

(*È approvato*).

Art. 123.

(*Liberazione anticipata*)

La liberazione anticipata consiste in un abbuono di pena fino a un massimo di giorni dieci per ciascun semestre di pena detentiva scontata.

Il beneficio è concesso al condannato a pena detentiva temporanea superiore ai due anni che si sia distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa.

A tal fine il consiglio di disciplina, allo scadere di ciascun semestre, inoltra proposta motivata al magistrato di sorveglianza, il quale decide con provvedimento non soggetto a reclamo.

La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte o il tribunale che ha emesso il provvedimento in esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

La condanna per delitto commesso nel corso della esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca, che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza se l'esecuzione è ancora in corso, Se l'esecuzione è cessata si provvede ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale.

Nel computo della quantità di pena scontata per l'ammissione alla liberazione condizionale la parte di pena detratta ai sensi del presente articolo si considera come scontata.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento, tendente a sostituire, nel primo comma, la parola « dieci » con l'altra « venti ».

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Si tratta di una proposta in un certo senso rivoluzionaria, quindi non posso accettarla.

M A R I S . Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . È stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un altro emendamento, tendente a sostituire, nel secondo comma, le parole « attiva partecipazione all'opera rieducativa » con le seguenti: « impegno ai fini della propria rieducazione ».

M A R I S . Mi permetto di insistere in questo emendamento per la seguente ragione: la formulazione « attiva partecipazione... » postula un'opera rieducativa estrinseca al detenuto, indipendente dalla sua volontà, attraverso la quale egli, partecipando attivamente alla medesima, potrebbe ottenere il beneficio della libertà anticipata. È possibile, però, che il detenuto stia in una casa di pena la quale non dispone di strumenti idonei ai fini dell'opera rieducativa, per cui egli non trova le condizioni per poter conseguire la libertà anticipata.

Ecco perchè penso che sia meglio tenere in considerazione l'attività che lo stesso detenuto, da solo, leggendo, studiando, puo svolgere ai fini della propria rieducazione. L'emendamento da noi proposto recepisce il concetto del secondo comma dell'articolo 123 presentato dal Governo, ma lo esprime in una formulazione più idonea e più conveniente.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* In verità, l'emendamento proposto dal senatore Maris esprime un concetto soggettivo, mentre il secondo comma dell'articolo 123 presentato dal Governo si richiama ad un concetto obiettivo. A me sembra che colui il quale abbia partecipato attivamente e seriamente all'opera rieducativa, abbia espresso praticamente un impegno da parte sua ai fini della propria rieducazione. Ora, è più facile la valutazione dell'attiva partecipazione all'opera rieducativa, anzichè quella che attiene ad un sentimento personale e, quindi, ad un concetto soggettivo del detenuto che si concreterebbe in quell'impegno che è più difficilmente valutabile.

Per queste considerazioni sono contrario all'emendamento.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ho capito lo spirito della proposta del senatore Maris, però entriamo nel campo

dell'equivoco e dell'arbitrario, il che può nuocere anche al detenuto.

M A R I S . Non insisto e ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 123.

(*È approvato*).

Art. 124.

(*Norme particolari per il condannato all'ergastolo*)

Al condannato all'ergastolo che siasi distinto per avere dato prove evidenti di attiva partecipazione all'opera rieducativa può essere concessa, con le modalità previste dall'articolo 123, per ciascun semestre di pena detentiva scontata, la riduzione fino ad un massimo di giorni dieci sul limite di pena previsto dall'articolo 176 Codice penale per l'ammissione alla liberazione condizionale.

La condanna per delitto commesso nel corso della carcerazione successivamente alla concessione del beneficio comporta, se l'esecuzione è ancora in corso, la revoca del beneficio che è dichiarata dal magistrato di sorveglianza.

(*È approvato*).

CAPO III.

Liberazione condizionale e libertà vigilata

Art. 125.

(*Liberazione condizionale*)

Il direttore dell'istituto, avuto riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato, ne può proporre la liberazione condizionale se ricorrono le condizioni previste dalla legge.

Il condannato che si trova nelle condizioni previste dalla legge può rivolgere al magistrato di sorveglianza istanza di liberazione condizionale.

Sull'istanza il direttore dell'istituto esprime il parere con riguardo al grado di riadattamento sociale del condannato.

Il direttore dell'istituto, nei casi previsti dai commi precedenti, deve valutare tra l'altro se il condannato si sia spontaneamente adoperato, in rapporto alle sue possibilità, per risarcire il danno cagionato o per alleviare le condizioni delle vittime del delitto.

Il magistrato di sorveglianza dichiara, con decreto, inammissibile la proposta o l'istanza ove non ricorrano le condizioni di legge; altrimenti ne cura l'inoltro al Ministero con motivato parere.

Nell'esercizio dei poteri di cui al comma precedente il magistrato di sorveglianza si avvale dei dati forniti dagli organi tecnici preposti al trattamento e, ove occorra, dispone ulteriori accertamenti.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento, tendente a sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Nell'esercizio delle attribuzioni di cui ai commi precedenti, il direttore dell'istituto e il magistrato di sorveglianza si avvalgono dei dati forniti dagli organi tecnici preposti al trattamento e dal centro del servizio sociale e, ove occorra, dispongono ulteriori accertamenti ».

M A R I S . Il principio è stato già accolto dal Governo quando abbiamo proposto l'emendamento all'articolo 119, là dove abbiamo detto che il direttore dell'istituto, quando sia possibile e almeno tre mesi prima, deve dare notizia della dimissione oltre che al consiglio di aiuto sociale anche al centro del servizio sociale.

Il centro del servizio sociale è previsto come organo d'indagine utile a fornire al magistrato di sorveglianza tutti i dati di cui egli ha bisogno per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza. Nell'articolo 125 non se ne parla in maniera esplicita, mentre l'articolo 134 lo prevede come specifico organo di indagine e di consultazione del magistra-

to di sorveglianza. Ecco la ragione del nostro emendamento.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* L'emendamento, praticamente, fa riferimento anche al direttore dell'istituto e integra il concetto informatore dell'ultimo comma del testo governativo. Mi sembra che la formulazione sia più armonica e più completa.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi associo al parere del relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento sostitutivo presentato dai senatori Maris e Kuntze.

(*È approvato*).

E stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento aggiuntivo del seguente tenore:

« La libertà vigilata conseguente alla liberazione condizionale può essere sostituita dal magistrato di sorveglianza in qualunque momento previo consenso dell'interessato, con l'affidamento del servizio sociale, tenuto particolarmente conto della personalità e dell'ambiente familiare del liberato. L'affidamento può essere revocato ove vengano meno i motivi che lo hanno determinato ».

M A R I S . È un'altra norma che s'inserisce in questo tentativo di predisporre condizioni sempre più favorevoli al reinserimento del liberato condizionale nell'ambiente libero.

B E R L I N G I E R I , *relatore.* Non ritengo, in verità, che il servizio sociale possa esercitare la facoltà cui si riferisce lo emendamento. Peraltro, mi sembra che sia eccessivo il potere, diciamo aggiunto, attribuito al magistrato di sorveglianza, quale sarebbe quello di disporre l'affidamento, previo consenso dell'interessato, e la revoca del medesimo: revoca che darebbe, ovviamente, luogo a reclami che potrebbero essere accettati o meno, e quindi ad uno stato di confusione.

Per queste considerazioni sono contrario alla proposta del senatore Maris.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono contrario all'emendamento per le ragioni esposte dal relatore ed anche perchè — l'obiezione non è preclusiva, ma ha la sua importanza — noi verremmo con esso ad incidere in una materia la quale, per quanto attiene all'istituto della libertà vigilata, è tutta regolata nel Codice penale.

M A R I S , Ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 125, quale risulta con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 126.

(*Modalità di esecuzione della libertà vigilata*)

I sottoposti alla libertà vigilata, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 228 del codice penale e quelle speciali concernenti i minorenni, sono affidati dal magistrato di sorveglianza al servizio sociale, al fine del loro reinserimento nell'ambiente libero.

(*È approvato*).

CAPO IV

Remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento

Art. 127.

(*Remissione del debito*)

Il debito conseguente alle obbligazioni di cui ai numeri 2 e 3 dell'articolo 145 del codice penale può essere rimesso, nella misura massima della metà del suo ammontare, nei confronti dei condannati che si sono distinti per condotta esemplare.

Il beneficio previsto dal comma precedente è concesso all'atto della dimissione, su

proposta del direttore, con decreto motivato del magistrato di sorveglianza.

La condotta si considera esemplare quando il liberando, durante la detenzione, abbia manifestato costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale ed abbia contribuito efficacemente a realizzazioni positive nella vita dell'istituto.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Maris e Kuntze un emendamento tendente a sostituire nell'ultimo comma dopo le parole « scolastico e professionale » e prima delle parole « abbia contribuito » la parola « e » con la parola « od ».

M A R I S . L'emendamento da noi presentato è molto chiaro e ritengo che non meriti una particolare illustrazione. Al riguardo posso tuttavia rilevare che, fissando l'ultimo comma i criteri in base ai quali la condotta del liberando può essere ritenuta esemplare, se si mantiene la « e » congiuntiva, prevista dal testo governativo, si stabilisce che per considerare esemplare una condotta è necessario che il liberando non solo abbia dimostrato costantemente impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale, ma abbia dato anche un contributo efficace a realizzazioni positive nella vita dell'istituto. È necessario però tenere presente che è possibile — e questo non dipende dal liberando — che egli, pur essendo un uomo attivo, che dà tutto quello che le sue capacità gli consentono, non sia tuttavia dotato al punto da poter escogitare qualcosa di nuovo per la vita dell'istituto.

P R E S I D E N T E . L'emendamento in questione tende, in definitiva, a rendere sufficiente uno solo dei requisiti richiesti perchè una condotta sia considerata esemplare.

B E R L I N G I E R I , *relatore*. Sono d'accordo su questo emendamento. Cosa avverrebbe infatti se un liberando contribuisse efficacemente a realizzazioni positive nella vita dell'istituto, ma non manifestasse costante impegno e dedizione al lavoro e all'apprendimento scolastico e professionale?

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero in proposito far notare che la remissione del debito è un istituto nuovo che si introduce con il presente provvedimento e che pertanto è necessario che sia legato a tutte quelle condizioni previste nell'articolo in esame.

Piuttosto — dico questo estemporaneamente — ritengo che, anzichè porre l'alternativa, sarebbe forse preferibile lasciare solo la prima parte dell'ultimo comma, che mi sembra più concreta e reale, sopprimendo la seconda « e abbia contribuito efficacemente a realizzazioni positive nella vita dell'istituto »; che in effetti da sola non si comprende quale significato potrebbe avere.

M A R I S . Debbo dire, per la verità, che anche io avevo intenzione di proporre la soppressione di quella parte, ma nel timore di essere troppo drastico ho preferito ripiegare sull'emendamento sostitutivo.

P R E S I D E N T E . Il ministro Reale propone quindi di sopprimere nell'ultimo comma le parole « ed abbia contribuito efficacemente a realizzazioni positive nella vita dell'istituto ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 127 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Giunti a questo punto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari